



SENT. 222/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere-rel.
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Cosmo	SCIANCELEPORE	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60095 del registro di segreteria
proposto da:

- **OMISSIS** nato a OMISSIS il OMISSIS rappresentato e difeso,
dall'avv. Andrea Bava (p.e.c:avv.andreabava@certmail-cnf.it) e
dall'avv. Enrico Rossi elettivamente domiciliato nello studio del
secondo in Roma, Via Ottaviano, n.66.

avverso:

- **I'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587)**, con sede in Roma alla Via Giro il Grande n. 21,
in persona della Dott.ssa Maria Sciarrino, Dirigente generale
della Direzione Centrale "Ammortizzatori Sociali", giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del
3.11.2022 n. 178, rappresentato e difeso nel presente giudizio,

dagli avvocati: Maria Passarelli (p.e.c.

avv.maria.passarelli@postacert.inps.gov.it); Vincenzo Stumpo

(p.e.c. avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it); Samuela

PISCHEDDA (p.e.c.

avv.samuela.pischedda.@postacert.inps.gov.it), con i quali è

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale

dell'Istituto stesso, in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29

avverso:

la sentenza n. 43/2022, emessa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, pubblicata il 21.2.2022 e notificata lo stesso giorno a mezzo pec.

Visto l'appello e gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 15.7.2025, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il giudice relatore Ida Contino, l'avv. Enrico Rossi per l'appellante e l'avv. Sergio Preden in sostituzione e per delega dell'avv. Maria Passarelli.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia rigettava il ricorso proposto da OMISSIS volto al riconoscimento del proprio diritto all'assegno di incollocabilità, di cui all'art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973.

A tale conclusione il giudice di primo grado era pervenuto evidenziando che *“la CMO dell'Ospedale Militare non aveva accertato patologie dalle quali potesse derivare un pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti”*. Il giudice di prime

cure evidenziava, altresì, che l'appellante era stato dichiarato idoneo al transito nei ruoli dell'Amministrazione civile, sicché non sussisteva *ab origine* il requisito per ottenere l'assegno di incollocabilità. Per tale motivo, riteneva non necessario disporre una nuova CTU o richiedere ulteriori pareri medico-specialistici.

2. Con atto notificato in data 4.7.2022 e depositato il 5.7.2022, ha proposto appello avverso tale decisione il sig. OMISSIS con il patrocinio degli avv.ti Andrea Bava ed Enrico Rossi deducendo un unico motivo di gravame:

Violazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 (di conversione del d.l. n. 453 del 1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996 convertito in legge n. 639 del 1996; violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" ex art. 111 comma 1 Cost.; violazione art. 104 DPR 1092/73.

Il OMISSIS, dopo aver puntualizzato che l'appello in materia pensionistica è ammissibile solo per motivi di diritto, e dopo aver richiamato la sentenza n. 10/QM/2000 ove le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno enucleato i criteri per distinguere i motivi di fatto, per i quali appunto è precluso l'appello, da quelli di diritto, ha censurato la sentenza in quanto affetta da una motivazione apparente e/o illogica.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente incentrato la decisione su un elemento irrilevante ai fini del decidere quale la esistenza di un giudizio di idoneità al transito nei ruoli civili emesso nel 2015. Secondo l'assunto difensivo, invece, la

decisione presupponeva una valutazione medico legale specifica sullo stato di incollocabilità del ricorrente al momento della domanda, che ben poteva essere legata a situazioni correlate alla evoluzione della patologia psichica da cui è affetto.

Conclusivamente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice ai fini dell'accoglimento della domanda di merito, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

3. Con memoria depositata agli atti in data 22.5.2025, si è costituito l'Inps opponendo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del gravame per violazione del principio di cui all'art. 170 del c.g.c. L'Ente previdenziale, in proposito, ha rilevato che l'appellante, con l'unico motivo di ricorso, nonostante la formale denuncia dei vizi di violazione di legge, ha, di fatto, contestato la statuizione decisoria di rigetto assunta in ragione della documentazione medica versata in atti; da tale documentazione, infatti, era risultato che il sig. OMISSIS non fosse affetto da patologie *"dalle quali potesse derivare pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti"*.

Secondo l'assunto difensivo, dunque, il sig. OMISSIS, con il motivo di gravame, avrebbe tentato surrettiziamente di rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal primo Giudice, auspicando una nuova e più grave valutazione delle infermità sofferte, al fine di conseguire il beneficio richiesto, senza, peraltro, nulla dimostrare circa l'asserito aggravamento.

L'Ente previdenziale, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del gravame in ragione dell'art. 190 comma 2 del c.g.c. a tenor del quale l'appello

deve contenere la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda. Secondo la difesa, invece, i motivi di gravame sono assolutamente generici e privi di ogni indispensabile argomentazione volta ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle motivazioni della sentenza impugnata.

Nel merito, l'Ente previdenziale ha condiviso la statuizione gravata, evidenziando che nessuna prova è agli atti dell'effettiva incollocabilità dell'appellante.

Ha pertanto concluso chiedendo la reiezione del gravame in quanto inammissibile e, in subordine infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite del grado di giudizio.

4. In data 30.5.2025, l'appellante ha depositato una memoria difensiva ribadendo sostanzialmente le argomentazioni difensive esposte nell'atto di appello.

5. All'odierna udienza, l'avv. Rossi per l'appellante e l'avv. Preden, in delega per l'Inps, hanno ribadito le difese esposte negli scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, ai sensi dell'art. 101, comma 3, c.g.c., si ritiene di dover scrutinare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Inps in ragione dell'art. 190, comma 2, c.g.c. Secondo l'Ente previdenziale, infatti, i motivi formulati nell'atto di gravame sarebbero assolutamente generici e privi

di ogni riferimento idoneo a censurare le motivazioni della sentenza impugnata.

L'eccezione è infondata.

L'art. 190 c.g.c., dopo aver precisato che l'appello deve essere motivato, al secondo comma statuisce: *«La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»*

Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza sia civile che contabile, la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico, né in via generale ed assoluta, ma nel senso che essi, oltre a delimitare il *quantum appellatum*, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un'indispensabile funzione argomentativa, consistente nell'illustrarne le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza (tra le tante Corte dei conti, Sez. II App., n.143/2025 e precedenti ivi richiamati, n. 113/2021, n.145/2015; Sez. III app. n. 98/2017, n.352/2018). Conseguentemente, l'obbligo di specificare i motivi di gravame è adempiuto in presenza di una critica idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.

Alla luce degli enunciati principi deve escludersi, nella fattispecie, la ricorrenza dei vizi dell'atto prospettati dalla difesa dell'Inps.

L'appellante, infatti, individua puntualmente i profili di censura che inficerebbero la statuizione di primo grado, rendendola addirittura nulla per motivazione apparente o illogica e ne illustra le ragioni evidenziando puntualmente i vizi dell'iter motivazionale. Sul punto si rimanda all'esposizione contenuta nelle "premesse in fatto".

II. Ciò precisato in via preliminare, l'appello è fondato e, per l'effetto, deve essere annullata la sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.

Il legislatore, all'art. 170 c.g.c., dopo aver disposto che in materia pensionistica l'appello è consentito per i soli vizi di diritto, chiarisce che costituiscono motivi di fatto, e quindi non sono deducibili innanzi al giudice di secondo grado, le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o all'aggravamento di infermità o lesioni. Si tratta, pertanto, di un mezzo d'impugnazione non devolutivo, che non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione compiuta dal primo giudice, ma solo un sindacato esterno sull'intrinseca coerenza logica della motivazione che a quel risultato ha condotto. In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2010 del 24 ottobre 2010, sotto il vigore del previgente art. 1, comma 5, l. 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito, ponendo principi ermeneutici applicati in modo pacifico dalle sezioni giudicanti, che il vizio di motivazione su questioni di fatto, dunque, alle quali appunto sono state parificate dal legislatore le questioni medico-

legali relative alla dipendenza, alla classifica e all'aggravamento dell'infermità (art. 170, 1° comma, c.g.c.), è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero formuli argomentazioni non idonee a rivelare la "*ratio decidendi*" (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (*ex plurimis*, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. n.214/2025, n.70/2025, n.14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023). Anche la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 84 del 27 marzo 2003, ha ribadito che "*ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto e, definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, non è incorso in alcuna incongruenza, in quanto detti giudizi, a meno che non si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM del 2000), non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione*".

III. Ebbene, tornando alla fattispecie all'esame, si ritiene che l'appello sia ammissibile in quanto la sentenza gravata è viziata da una "motivazione apparente".

Il giudice di prime cure, infatti, ha motivato la sua decisione rilevando che "*dalla documentazione acclusa alla memoria dell'INPS si evidenzia che la CMO dell'Ospedale Militare, non ha indicato la*

presenza di patologie dalla quale possa derivare pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti...". Dunque, il giudice lombardo ha rigettato il ricorso recependo acriticamente il giudizio di non incollocabilità della “CMO dell’Ospedale Militare”(pag.8 sentenza) che verosimilmente si riferisce invece al parere reso dalla CMO dell’ASST degli Ospedali civili di Brescia con il verbale n. 76330 del 16.11.2020, espressamente riportato nella parte in fatto (pag.3). Il giudicante, dunque, indica solo, peraltro erroneamente, le fonti dalle quali ha tratto il proprio convincimento senza tuttavia illustrare le ragioni, con una disamina logico-giuridica di tale asserzione e della sua adesione a tali conclusioni.

L’ omissione è ancora più grave ove si consideri che il ricorrente aveva allegato agli atti di causa una consulenza tecnica di parte a firma del dr OMISSIS ove si fa esplicito riferimento a un aggravamento della patologia sofferta di tale rilevanza da dover incrementare la terapia per l’acuirsi della sintomatologia. Sempre il sanitario, nel parere allegato, formula un giudizio indubbio di incollocabilità del sig. OMISSIS.

Ebbene, il giudice di prime cure non fa alcun riferimento alla consulenza di parte, né indica i motivi per cui ha ritenuto che le considerazioni medico-legali ivi contenute non fossero valide; così come nessun cenno è presente riguardo alla copiosa documentazione medica allegata sempre dal ricorrente.

Altrettanto irrilevante, ai fini motivazionali, è il riferimento operato dal giudice di prime cure alla dichiarazione di idoneità del OMISSIS al

transito nei ruoli dell'Amministrazione civile. A pag. 8 della sentenza, è detto *“Anzi, in negativo, e risolutivamente va sottolineato che il ricorrente è stata dichiarato idoneo al transito nei ruoli dell'Amministrazione civile; pertanto, non sussiste ab origine il requisito”*.

Tuttavia, anche in questo caso il giudice non esplicita la ragione per cui tale dichiarazione lo abbia determinato a ritenere insussistente il requisito oggettivo per la incollocabilità.

Al riguardo si precisa che la idoneità del OMISSIS al transito nei ruoli civili, cui fa riferimento il giudice lombardo, verosimilmente è stata rinvenuta nel provvedimento di dispensa dal servizio. Nell'epigrafe del decreto del 2.11. 2015, infatti si legge *“Rilevato che detta Commissione ha dichiarato OMISSIS “permanentemente non idoneo al servizio della Polizia Penitenziaria in modo assoluto; si idoneo al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Penitenziaria....che il sig. OMISSIS ha presentato istanza di rinuncia al transito dei ruoli civili DECRETA è DISPENSATO DAL SERVIZIO”*.

Orbene, il giudice territoriale, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui la idoneità al transito nei ruoli civili, accertata ai soli fini della dispensa dal servizio nel 2015, lo abbia indotto ad escludere la sussistenza dei requisiti soggettivi per ottenere la incollocabilità; o quantomeno come mai una dichiarazione fatta dall'Amministrazione nel 2015 possa essere ritenuto idonea alla data della presentazione della domanda, e quindi nel 2020, nonostante in ricorso si faccia esplicito riferimento all'aggravamento della patologia.

Una tale motivazione era vieppiù necessaria ove si consideri la disciplina dell'istituto contenuta nell'art. 104 del d.P.R. 1092/1973; tale disposizione statuisce: *“Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla [legge 18 marzo 1968, n. 313](#), e che siano incollocabili ai sensi del [secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482](#), in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura.”*

L'assegno di incollocabilità, dunque, non richiede come presupposto la inabilità assoluta al lavoro, ma può essere riconosciuto ai mutilati o invalidi titolari affetti da patologie dipendenti dal servizio e ascrivibili dalla seconda all'ottava categoria della Tab A purché *“per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”*.

Una tale valutazione, sino al 2020, non è stata fatta dall'Amministrazione.

Infine, risulta del tutto apodittica e generica l'ulteriore locuzione

contenuta alle pagg. 8-9 della sentenza ove il giudice afferma che “ *Nel caso di specie, l’Amministrazione ha riscontrato l’esistenza di tutti gli elementi che rendesse esaustiva ragione in ordine alla mancata sussistenza del requisito per l’attribuzione del beneficio di cui all’ART.104 DEL DPR 1092/73” trattandosi di un caso in cui, palesemente, non ricorrevano gli estremi del beneficio di cui alla normativa sopra richiamata*”.

In definitiva, in assenza dell’esplicitazione di ogni ragione giustificativa, quanto affermato in sentenza risulta assolutamente incomprensibile a questo Collegio.

Conclusivamente, poiché la reputata insussistenza dei requisiti per ottenere l’assegno di incollocabilità integra un punto dirimente della controversia ed è sprovvisto di congrua motivazione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., l’appello deve essere accolto, con conseguenziale rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche del grado di appello (*in terminis*, tra le tante, Sez.I App. n. 86/2024; Sez. II App., n.226/2024, n.191/2023).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche del grado di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

	13	SENT. 222/2025	
	L'Estensore	Il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 24 OTTOBRE 2025		
	per il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TA DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	D E C R E T O		
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,		
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.		
	Il Presidente		
	(Daniela Acanfora)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Depositato in Segreteria il 24 OTTOBRE 2025		
	per il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Preposto		

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 24 OTTOBRE 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco